



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. N. 045/6550444-6550311 Fax. N. 045/6550533

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE DEL
COMUNE**

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 18.09.2003, esecutiva.

Regolamento ripubblicato all'albo pretorio dopo l'esecutività della delibera di approvazione dal 21.10.2003 al 05.11.2003.

**Il Sindaco
Geom. Domenico Dal Cero**

**Il segretario comunale
Scarpari dr. Emilio**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 2 - (PROCEDIMENTO)

ARTICOLO 3 - (LIMITE MINIMO E MASSIMO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE)

ARTICOLO 4 - (IMPORTO DELLE SANZIONI)

ARTICOLO 5 - (SANZIONI ACCESSORIE)

ARTICOLO 6 - (Esecuzione d'ufficio)

ARTICOLO 7 - (Norma finale)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI
DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE DEL COMUNE**

ARTICOLO 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 2

(PROCEDIMENTO)

ARTICOLO 3

(LIMITE MINIMO E MASSIMO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE)

ARTICOLO 4

(IMPORTO DELLE SANZIONI)

ARTICOLO 5

(SANZIONI ACCESSORIE)

ARTICOLO 6

(ESECUZIONE D'UFFICIO)

ARTICOLO 7

(NORMA FINALE)

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali o determinazioni dei responsabili dei servizi diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da testi di legge nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 2

(Procedimento)

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Il responsabile del servizio competente per materia emette ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art. 1.

3. Ove si manifesti una insanabile situazione di incompatibilità competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Direttore Generale, ove istituito, ovvero il Segretario comunale del Comune.

4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di anni uno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 3

(Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. In conformità all'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali – non adottate ai sensi dell'art. 54 decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 - o determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.

2. All'interno di tali limiti edittali nei singoli regolamenti comunali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.

3. Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascun regolamento il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.

ARTICOLO 4

(Importo delle sanzioni)

- 1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o determinazioni dei responsabili dei servizi attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500.*
- 2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite.*

ARTICOLO 5

(Sanzioni accessorie)

- 1. Nei regolamenti comunali, nelle ordinanze sindacali e nelle determinazioni dei responsabili dei servizi, salvo il richiamo a sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, possono essere autonomamente previste solo le sanzioni accessorie previste dagli articoli 20 e 21 della legge 24.11.1981, n. 689.*

ARTICOLO 6

(Esecuzione d'ufficio)

- 1. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.*

ARTICOLO 7

(Norma finale)

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari o atti comunali.